

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 21 aprile 2021, n. 10507

Rilevato che:

Con sentenza n. 240/23/13, depositata il 2 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rigettava l'appello proposto da XXX srl avverso la sentenza n. 288/01/2009 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2003.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che le riprese fiscali trovavano fondamento nella natura sostanzialmente elusiva dell'operazione di acquisto da parte della società contribuente di un immobile (terreno con sovraeretto edificio in costruzione) vendutole da altra società ad essa collegata dalla persona del legale rappresentante, risultando palese la sproporzione in eccesso del prezzo pagato, in considerazione che la società venditrice solo qualche tempo prima aveva a sua volta acquistato detto immobile ad un prezzo di gran lunga inferiore, essendo quindi evidente, da un lato, l'assenza di ragioni economiche della stipula del contratto, da un altro, il vantaggio fiscale derivante alla XXX sia per le imposte dirette (maggiori costi deducibili) sia per l'IVA (maggior imposta detraibile), appunto oggetto delle pretese creditorie portate dall'atto impositivo impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi poi illustrati con una memoria.

L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa.

Considerato che:

Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 58, comma 2, d.lgs 546/1992, 32, comma 4, DPR 600/1973, 24, comma 2, Cost., poiché la CTR ha affermato l'inutilizzabilità della documentazione prodotta a sua difesa, in quanto non messa a disposizione dell'agenzia fiscale nella fase dell'istruttoria amministrativa e comunque non essendo la medesima producibile nel grado di appello.

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (versione vigente) - la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR, anche a causa della mancata valutazione del materiale probatorio documentale di cui alla prima censura, non ha preso in considerazione le sue difese circa la non rilevanza della vendita oggetto di contestazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate.

In primo luogo risulta erronea l'affermazione del giudice tributario d'appello di non utilizzabilità della documentazione difensiva prodotta in sede processuale dalla società contribuente.

Pur vero che l'art. 32, comma 4, DPR 600/1973 prevede che la documentazione non consegnata dal contribuente verificato a seguito di richiesta dell'agenzia fiscale non può essere valorizzata né in sede amministrativa né in sede processuale, tuttavia la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell'interpretare in modo restrittivo tale disposizione legislativa, secondo il principio di diritto che «In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost» (Cass., n. 16548 del 22/06/2018, Rv. 649229 - 01).



Nel caso di specie, come evidenziato per autosufficienza alla pagina 11 del ricorso, in sede di istruttoria amministrativa l'agenzia fiscale aveva richiesto i seguenti documenti: copia libro giornale, copia registro IVA acquisti, copia libro inventari nonché la documentazione relativa alla compravendita poi oggetto delle riprese fiscali (modalità di pagamento; copia fattura).

La società contribuente tuttavia in sede processuale ha prodotto ulteriori documenti a propria difesa che non erano stati - specificamente- richiesti dall'Ente impositore. Si tratta di due consulenze di parte, di un mastro di contabilità della società venditrice (YYY), della scheda contabile relativa all'immobile acquistato, dell'estratto del libro dei cespiti ammortizzabili, del bilancio 2003, della dichiarazione ICI, delle ricevute di pagamento ICI 2004.

Ebbene, al di là della loro possibile rilevanza processuale, di cui si dirà appena oltre, tali documenti erano sicuramente producibili ed utilizzabili nella sede processuale, non essendo ciò precluso da detta disposizione legislativa del TU sull'accertamento.

Tantomeno, in ogni caso, non sussisteva alcun divieto ostativo alla loro produzione in appello, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che «In materia di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza» (Cass. n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 - 01).

Ciò posto, va poi detto che sulla base della prospettazione difensiva di XXX (sempre per autosufficienza, ne è dimostrata la reiterazione nei gradi di merito) tale documentazione mira a dimostrare l'irrilevanza ai fini fiscali della compravendita oggetto delle pretese creditorie erariali nel periodo d'imposta considerato nell'avviso di accertamento impugnato, che appunto è il 2003.

La società contribuente infatti sostiene che detta documentazione contabile evidenzia che sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA la compravendita de qua ha avuto efficacia solo nel periodo d'imposta successivo.

E' del tutto chiaro che tali fatti ossia la contabilizzazione/registrazione dell'operazione contestata ha natura decisiva nella controversia, trattandosi di stabilire se l'agenzia fiscale ha correttamente "imputato a periodo" le imposte delle quali chiede il pagamento.

Ma la considerazione di tali fatti, anche in virtù dell'errore in diritto circa l'inutilizzabilità della documentazione che -asseritamente- li rappresenta, è stata completamente omessa da parte della CTR pugliese, la quale si è dilungata nella sola valutazione della portata elusiva dell'operazione immobiliare de qua, senza tuttavia prendere in considerazione i "fatti impeditivi" che sono stati allegati difensivamente dalla XXX.

I primi due motivi del ricorso devono essere quindi senz'altro accolti.

Ne deriva l'assorbimento dei restanti motivi (violazione dell'art. 13, comma 1, DPR 633/1972-terzo motivo; violazione/falsa applicazione degli artt. 2424, cod. civ., 52, 75, 76, DPR 917/1986-quarto motivo; nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ.-quinto motivo).

In conclusione, accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

